Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Breve nota alla sentenza del TAR Piemonte 10 luglio 2015 n. 1191

RUMORE E SCHIAMAZZI NOTTURNI. ALCUNI RECENTI ARRESTI DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA SULLA LEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI CHE IMPONGONO ANTICIPATA LA CHIUSURA DEI LOCALI E DEI *DEHORS*.

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Nelle ultime settimane, i Giudici amministrativi hanno avuto modo di intervenire su un problema piuttosto sentito, quello delle emissioni rumorose provenienti dai locali nelle ore notturne, soprattutto in alcune zone delle città, interessate al fenomeno della cd. movida, e in cui gli schiamazzi e la musica ad alto volume provenienti dai predetti locali sovente disturba, sino ad impedirlo, il riposo degli abitanti di dette zone.

In particolare, sul punto si segnala una recentissima pronuncia del Tar Piemonte, la n.1191 del 2015, che, nel respingere il ricorso proposto dalla proprietaria di un locale notturno, ubicato in una zona tradizionalmente interessata dalla "movida", contro il Comune di Torino, ha affermato la legittimità di un provvedimento comunale che aveva imposto apposta una prescrizione amministrativa ex art. 9 T.U.L.L.P.S. (R.D. 773/31) all'autorizzazione relativa all'esercizio della ricorrente di cessare le immissioni sonore, anche se non relative a trattenimenti danzanti e musicali, provenienti dal locale in oggetto, fra le ore 22,01 e le ore 7,59, precisando come "*non vale a escludere la responsabilità del gestore sostenere che la zona è di per sé zona "votata alla movida"*..

Sempre di recente, affrontando un caso particolare di rumorosità prodotta dalla musica di un locale pubblico nelle ore notturne, la Terza Sezione della Corte di Cassazione Penale Cassazione nella sentenza 18 aprile 2014, n. 42026, nel distinguere le varie tipologie di illecito, aveva precisato che «*in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone nell'ambito di una attività legittimamente autorizzata, è configurabile:*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

– l'illecito amministrativo di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 10, comma 2, ove si verifichi solo il mero superamento dei limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia;

– il reato di cui all'articolo 659 , 1 comma, c.p., ove il fatto costituivo dell'illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso smodato;

– il reato di cui all'articolo 659, comma 2, c.p., qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della autorità, attinenti all'esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive di limiti di immissioni acustica» .

Come si vede, ad avviso della Corte di Cassazione, quando l'uso degli strumenti musicali è strettamente connesso e necessario all'attività debitamente autorizzata dalle autorità, il solo sforamento dei limiti massimi o differenziali di emissione del rumore fa scattare unicamente l'illecito amministrativo previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 26.10.1995 n. 447.

Il Codice penale diventa di contro applicabile con l'art. 659, comma 1, che prevede l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda solo quando i rumori molesti siano il risultato di altre azioni non necessarie o non attinenti con il genere di lavoro che ha avuto il nulla osta amministrativo.

In sostanza, allorquando dal superamento dei limiti differenziali del rumore provocato dagli schiamazzi degli avventori dei locali e/o dalla musica ad alto volume, derivi la concreta idoneità di tali a disturbare un numero indeterminato di persone e, per gli effetti, la quiete pubblica.

D'altra parte, dal momento che il bene giuridico tutelato dalla norma di cui all'art.659 c.p.si identifica con il turbamento della quiete pubblica, va da sé che, quando alla natura del reato, questo sia considerato di pericolo e non di danno, non sussistendo quindi la necessità, per la sua configurabilità che il disturbo sia stato realmente arrecato, essendo di contro sufficiente la dimostrazione dell'idoneità dalle condotte a disturbare un numero indeterminato di persone (cfr. Cass. pen. 23 giugno 2001).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Principi di analogo tenore, anche in tempi assai recenti, sono stati enunciati anche dalla giurisprudenza amministrativa che ha ripetutamente affermato, da un lato, che "*la legge non preveda, al proposito, alcun bilanciamento di interessi tra diritto alla salute e libertà di impresa (apparendo sufficiente il superamento dei valori limite normativamente fissati(cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 16 giugno 2015 n. 920, o l'obbligo dei controinteressati di addivenire a "patti di civile convivenza" in ordine alla gestione delle immissioni sonore*" (cfr. T.R.G.A., Trento 29 gennaio 2014 n. 19).

Dall'altro come debbano intendersi scevri da profili di illegittimità quei provvedimenti amministrativi che abbiano imposto la sospensione di attività rumorose allorquando risulti "*obiettivamente dimostrato il superamento dei limiti di immissioni sonore fissati dalla normativa unitamente potenziale pregiudizio per la salute dei controinteressati…. La liberalizzazione delle attività in discorso e la regolamentazione posta in essere dall'Amministrazione comunale, con il regolamento per gli intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi, non possono legittimare il superamento dei limiti di immissioni acustiche fissati dalla normativa*". (cfr. da ultimo, Tar Toscana 13 luglio 2015 n.1093).

La norma penale è composta anche da un secondo comma che si applica, come precisa la Suprema Corte, nei casi in cui la violazione contestata riguardi specifiche disposizioni di legge o prescrizioni dell'Autorità che regolano l'esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle relative ai valori limite di emissioni sonore stabilite con criteri dettati dalla legge 447 del 1995.

Quanto alla responsabilità dei gestori di locali, fermo restando quanto affermato dal TAR Piemonte in merito all'illecito amministrativo derivante dal superamento dei limiti differenziali, si segnalano numerosi, recenti arresti giurisprudenziali secondo cui il gestore deve ritenersi responsabile anche per i comportamenti posti in essere dagli avventori al di fuori del suo locale laddove risulti provato che questi "*non abbia esercitato il potere di controllo e che a tale omissione sia riconducibile la verificazione dell'evento*" (Cass. pen. III n. 12967/2015)…

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

In sostanza, ha affermato la Suprema Corte, il gestore che ometta di allontanare dal proprio locale clienti rumorosi e che non conoscano le regole del vivere civile può incorrere in una sanzione penale nel caso in cui il comportamento dei predetti clienti sfoci in condotte atte a turbare la quiete pubblica.

Da ultimo, quanto ai mezzi di prova, la giurisprudenza, sia amministrativa che di legittimità, pare ormai concorde nel ritenere che la sussistenza del reato possa essere provata con qualunque mezzo, quindi anche con le testimonianze dei residenti della zona e non già unicamente mediante strumenti di misurazione acustica.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 4 ottobre 2015

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)